

Legge regionale 04 novembre 2011, n. 56

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).

(Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, , del 14.11.2011)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ed in particolare l'articolo 12, comma 10;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 ottobre 2011;

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della l.r. 11/2011 ha portato ad evidenziare la necessità di modificare ed integrare alcune parti della legge;
2. La sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011 ha la finalità di chiarire che i divieti della tabella di cui all'allegato A non si applicano alle aree industriali e per servizi. Viene inoltre sostituita la dizione “di recente formazione” che ha sollevato alcuni problemi interpretativi. Conseguentemente viene chiarito che l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra non è consentita nei centri storici e nelle aree storiche assimilate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ai sensi dell'articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005 ;
3. La sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011 ha altresì l'esigenza di considerare le fattispecie delle casse di espansione come aree ove gli impianti fotovoltaici possono essere ammessi;
4. La modifica dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 11/2011 ha la finalità di correggere un refuso, in quanto il divieto di cumulo impianti si applica solo agli impianti a terra, come già indicato nel preambolo della stessa l.r. 11/2011, nonché quella di prevedere una distanza minima di cento metri tra gli impianti di potenza inferiore a 200 kilowatt (kW), ad esclusione degli impianti localizzati nelle zone interne ai con visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa l.r. 11/2011;

5. La modifica dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 11/2011 specifica opportunamente che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, non si applicano agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici localizzati nelle aree di cui all'articolo 5 della stessa l.r. 11/2011;

6. L'allegato A della l.r. 11/2011 viene sostituito dall'allegato A della presente legge che contiene le seguenti modifiche:

a) Nelle eccezioni alla non idoneità delle aree di cui alla tabella 1 dell'allegato A, si definiscono con più precisione le cave e i siti minerari dismessi, aggiungendo le aree di discarica mineraria;

b) l'intestazione dell'ultima colonna della tabella 1 viene modificata in quanto le zone F) e I) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ex legge Galasso, trovano specifica disciplina in altre parti della stessa tabella;

c) la colonna "Aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs. 42/2004" della tabella 1 viene modificata al fine di permettere l'installazione di impianti di potenza superiore a 200 kW in aree degradate;

d) viene altresì modificata la colonna della tabella 1 dedicata ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, eliminando gli asterischi per impianti di potenza compresa tra i 20 ed i 200 kW.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 11/2011

1. L'articolo 5 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - Aree urbanizzate e casse di espansione

1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r. 1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell'articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005.

2. Gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causati agli impianti medesimi a causa dell'esercizio della cassa di espansione."

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2011 dopo le parole: "di più impianti fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "a terra"; dopo le parole: "duecento metri" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "per gli impianti di potenza superiore a 200 kW nonché per gli impianti localizzati nelle zone interne ai con visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'articolo 7, comma 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento metri."

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2011 sono aggiunte, in fine, le parole: " , agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all'articolo 5."

Art. 3

Sostituzione dell'allegato A della l.r. 11/2011

1. L'allegato A della l.r. 11/2011 è sostituito dall'allegato A della presente legge.